

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____ DEL _____**

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 22439/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo promosso da un paziente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, notificato via PEC il 20 maggio 2021. Autorizzazione a costituirsi in giudizio mediante l'affidamento del patrocinio legale all'Avv. Isabella Aquino. Compenso presunto complessivo di € 1.959,95, spese generali e C.A.P. comprese. (fasc. n. 6861)

Esercizio 2021 Conto 2020201
 Centro di Costo IUOA060000
 Sottoconto n° 202020101
 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"
 Budget:
 - Assegnato € _____
 - Utilizzato € _____
 - Presente Atto € 1.959,95
 - Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
 Pasquale Ferrari

Firmato digitalmente da: Pasquale Ferrari
 Data: 07/07/2021 11:36:32

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**

Sig. Roberto Garbini
 Estensore

Il Responsabile del procedimento
 Sig. Roberto Garbini

Data _____ Firma _____

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
 Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Proposta n. 486 del 5.7.2021 (DIG)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

Firmato digitalmente da: Patrizia Magrini
 Data: 23/07/2021 13:56:34

IL DIRETTORE SANITARIO
 Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

Firmato digitalmente da: Alberto Fiore
 Data: 23/07/2021 10:52:22

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 03.07.2019 è pervenuta al Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera la nota prot. n. 22588 con la quale un paziente ha richiesto il risarcimento dei danni, non quantificati, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto in data 23.11.2017 presso questo nosocomio;
- la proponente U.O.S.D., con nota prot. n. 23821 del 12.7.19, ha provveduto all'apertura del sinistro (rubricato al numero 33/2019) e alla trasmissione della diffida alla U.O.S.D. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale; contestualmente, in pari data, con nota prot n. 23823, ha richiesto al Legale dell'istante la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dell'istruttoria e, in particolare, copia della perizia medico – legale attestante i fatti denunciati e contenente l'indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
- la controparte non ha provveduto a riscontrare la predetta richiesta di integrazione documentale e, pertanto, non è stato possibile completare la fase istruttoria del sinistro *de quo*;

- in data 16/12/2019 (prot. n. 46895) è pervenuta al protocollo generale dell'Azienda l'istanza di avvio del procedimento di mediazione n. 3317/2019 promosso dal medesimo paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, il cui 1° incontro - originariamente fissato in data 07/01/2021 - è stato differito dal predetto organismo al 17/02/2021;

CONSIDERATO

che:

- in vista del 1° incontro di mediazione, il sinistro *de quo* è stato trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 15.02.2021
 - il Comitato Valutazione Sinistri, secondo quanto rappresentato nel verbale n. 04/2021 relativo alla richiamata seduta del 15/02/2021 - rilevato come dall'esame degli atti relativi al sinistro occorso al paziente sia emerso che il trattamento di embolizzazione di MAV è stato eseguito correttamente; che il consenso informato è stato correttamente acquisito presso la radiologia interventistica, dove è stata eseguita la procedura; che non sembra emergere alcuna correlazione fra la condotta dei sanitari ed i danni lamentati dal paziente, che ha inoltre subito un secondo trattamento presso altra struttura ospedaliera - alla luce di tutto quanto sopra esposto, ha ritenuto opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all'avvocato G. Calò mandato a partecipare al 1° incontro di mediazione *"al fine di rappresentare la volontà dell'Azienda di non aderire alla mediazione, stante, allo stato, la non ravvisata sussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari"*;
- il procedimento di mediazione *de quo* è stato dichiarato chiuso dal mediatore con verbale del 17/02/2021;
- in data 20.5.21 è pervenuto al protocollo generale dell'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G.N. 22439/21), promosso dal medesimo paziente per il risarcimento de danni, non quantificati, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto in data 23.11.17 presso questo nosocomio;
- in vista della prima udienza del predetto giudizio per ATP, fissata dal Giudice per il giorno 12/07/2021, il Comitato Valutazione Sinistri ha provveduto a riesaminare il caso *de quo* nella seduta del 01/07/2021;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 15/2021 relativo alla richiamata seduta del 01/07/2021, nel quale si rappresenta che il Comitato Valutazione Sinistri - rilevato che, nell'intervallo di tempo intercorso fra la chiusura (con verbale negativo) della mediazione e la notifica del ricorso per ATP, non risultano essere intervenuti elementi di novità in ordine al sinistro occorso al paziente tali da determinare una revisione delle valutazioni precedentemente formulate - conferma la propria posizione circa l'insussistenza, allo stato, di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari e ritiene, pertanto, opportuno resistere nel giudizio R.G.N. 22439/2021 introdotto dal paziente con ricorso ex art. 696 bis cpc e procedere - in vista della 1° udienza del 12/07/2021 - alla nomina di un legale al quale affidare la rappresentanza e la difesa del nosocomio nel predetto giudizio;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno individuare - quale legale da incaricare per la difesa dell'Azienda nel richiamato giudizio - l'avvocato Isabella Aquino, tenuto conto sia della necessaria applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi, sia dell'esperienza professionale e della diligente conduzione della difesa dell'Azienda Ospedaliera dimostrata negli anni dalla predetta professionista, che risulta regolarmente iscritto all'Albo Aziendale;

CONSIDERATO che:

- che con nota del 02/07/2021 l'Avv. Isabella Aquino ha inviato il preventivo di massima relativo ai compensi per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- che viene rilasciata apposita procura alla lite all'Avv. Isabella Aquino, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Aquino Isabella in Roma, Via Domenico Millelire, 47;

TENUTO CONTO che:

- il complessivo onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad **€ 1.959,95** (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%), trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 73 dell'Esercizio 2021;
- il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio R.G.N. 22439/21 - introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo - promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata,;

- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Isabella Aquino, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio del predetto legale in Roma, Via Domenico Millelire, 47;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato dell'incarico per la difesa dell'Azienda sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 1.959,95 (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 1.959,95 è gravante sul conto n. **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Aut. n. 19, sub-aut. n. 73 dell'Esercizio 2021.

**Il Dirigente Responsabile *ad interim*
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

Firmato digitalmente da: Angela Antonietta Giuzio
Data: 07/07/2021 11:27:42

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

rg

Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli
Data: 26/07/2021 08:40:23

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	486 del 05.07.2021
N. DELIBERAZIONE DEL	427 del 26.07.2021
STRUTTURA PROPONENTE	U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE
OGGETTO	Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 22439/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo promosso da un paziente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, notificato via PEC il 20 maggio 2021. Autorizzazione a costituirsi in giudizio mediante l'affidamento del patrocinio legale all'Avv. Isabella Aquino. Compenso presunto complessivo di € 1.959,95, spese generali e C.A.P. comprese. (fasc. n. 6861)

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data 26.07.2021 ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

**IL DIRETTORE della U.O.C. Affari Generali e
Gestione amministrativa ALPI o Funzionario
incaricato
Firmato Digitalmente**

Firmato digitalmente da: Italo Guardabassi
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 26/07/2021 12:38:09